

# ***Entrata in vigore delle D. RED e delle altre nuove direttive di prodotto***

- Mancata attuazione***
- Scorte di prodotti non conformi***
- Il Rappresentante autorizzato***

**28 Aprile 2016 \_**

***Avv. Maurizio Iorio***



# ***La direttiva RED e le nuove direttive di prodotto***

**Entrata in vigore della Direttiva RED**

**Mancata attuazione della Direttiva RED**

**Termine per lo smaltimento delle scorte di prodotti non conformi**



## ***Le nuove direttive di prodotto***

**QUANDO ENTRANO IN VIGORE LE NUOVE DIRETTIVE ?  
COSA SUCCEDA IN CASO DI NON ATTUAZIONE ?**

**Direttiva EMC ( 2014/30/UE ) : 20.04.2016 ma : libero smaltimento delle scorte di prodotti non conformi già immessi nel mercato UE**

**Direttiva LVD ( 2014/35/UE ) : 20.04.2016 ma : libero smaltimento delle scorte di prodotti non conformi già immessi nel mercato UE**

**Direttiva RED ( 2014/53/UE ) : 13.06.2016 : previsto un periodo di un anno , fino al 12.06.2017 , per lo smaltimento delle scorte dei prodotti già immessi nel mercato UE al 12.06.2016 .**

**Quando un prodotto è immesso sul mercato dell' Unione Europea ?**



## Periodo di un anno per lo smaltimento della scorte

**“ Gli Stati membri non impediscono la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio delle apparecchiature radio oggetto della presente direttiva che sono conformi alla legislazione dell’Unione in materia applicabile anteriormente al 13 giugno 2016 e sono state immesse sul mercato anteriormente al 13 giugno 2017**  
“ ( art. 48 D. 2014/53/UE ) .

- Pertanto , **quanto ai prodotti soggetti alla D. 1999/5/CE ( R & RTTE ) e successivamente alla Direttiva RED fino al 12 giugno 2017** è legittimo commercializzare e/o mettere in funzione per la prima volta i prodotti non conformi alla nuova normativa , purché immessi sul mercato UE entro il 12.06.2016 .



## Non si applica il periodo di un anno per lo smaltimento della scorte

Tale periodo di “ grazia “ 13.06.2016 / 12.06.2017 tuttavia non si applica :

- ai prodotti **già soggetti alla D. 1999/5/CE ( R&TTE ) ma che non rientrano nella Direttiva RED ( ad es. terminali telefonici a cavo )** : in tal caso , infatti , dal 13 giugno 2016 compreso in poi si applicano ( se del caso ) le nuove direttive EMC e/o LVD ma non la D. RED ;
- ai prodotti **soggetti fino al 20.04.2016 alle D. 2004/108/CE ( ex EMC ) e D. 2006/95/CE ( ex LVD ) ma che rientrano dal 13.06.2016 nella D. RED ( ad es. apparecchi riceventi Radio e TV )** : in tal caso nel periodo 21.04.2016 / 12.06.2016 si applicano le nuove Direttive EMC ed LVD mentre dal 13.06.2016 in poi si applica esclusivamente la nuova D. RED .



## Quando un prodotto é messo a disposizione nella UE ?

La data del 12.06.2016 è quindi il termine entro il quale un prodotto deve essere stato ***immesso sul mercato***, ossia messo a disposizione per la prima volta sul mercato dell' Unione Europea.

Ma quando un prodotto è per la prima volta messo a disposizione sul mercato UE ?

Per rispondere a questa domanda non si può fare riferimento ad una norma specifica ma piuttosto ad una serie di documenti e prese di posizione assunte negli anni dalla Commissione UE



## Quando un prodotto é messo a disposizione nella UE ?

Quando un prodotto proviene da un paese extra UE - secondo l' interpretazione costante della Commissione Europea - l' immissione si ha **al momento in cui il prodotto stesso é sdoganato nella UE** , ossia immesso in libera pratica , purché tale momento coincida :

(a) con il trasferimento fisico nel magazzino dell' importatore/ distributore e/o

(b) col trasferimento di proprietà possesso o detenzione a pagamento o gratuitamente , al soggetto di cui sopra o all' utilizzatore finale ;

(c) purché beninteso si tratti di prodotto finito , ossia pronto alla consegna


( E' fatto salvo il caso degli apparecchi medicali , per i quali occorre anche l' autorizzazione ministeriale all' immissione in commercio ) .



# Quando un prodotto é immesso sul mercato UE ?

Prodotto che proviene da un paese extra UE :

**Caso più ricorrente di prodotto sdoganato dall' acquirente – importatore**



Esempio :

- Multinazionale con sede in Giappone che vende gli AEE al suo HQ europeo ( " Produttore nella UE " ) che, a sua volta , li vende alle varie sussidiarie ( Sales company ) nazionali ;



## Quando un prodotto é immesso sul mercato UE ?

Quando un prodotto é fabbricato nella UE , l' immissione si ha **al momento in cui il produttore cede il medesimo , inteso come prodotto finito ( tramite un trasferimento a titolo oneroso o gratuito , fisico e/o di proprietà , possesso o detenzione )** , al primo intermediario commerciale ( sia esso un soggetto controllato o meno dal produttore ) oppure all' utilizzatore finale .


( E' fatto salvo il caso degli apparecchi medicali , per i quali occorre anche l' autorizzazione ministeriale all' immissione in commercio ) .



# Quando un prodotto é immesso sul mercato UE ?

**Prodotto fabbricato nel territorio della UE :**

**Immissione nel mercato di prodotto fabbricato nell' Unione Europea**



**Esempio :**

- Produttore nella UE che vende gli AEE al ad una sua Sales Company o al primo rivenditore della catena commerciale .



Avv. Maurizio Iorio ©  
[www.avvocatoiorio.it](http://www.avvocatoiorio.it)

## **Le nuove direttive di prodotto**

### **COSA SUCCEDE IN CASO DI NON ATTUAZIONE ?**

- (a)- Il singolo cittadino NON è obbligato dalla direttiva ,
- (b)- Lo Stato é tenuto ad “ ... *interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest' ultima....* “ ( Corte di Giustizia S. 13.11.1990 c. 106/89 ) .
- (c) – Se ciò non è possibile , il singolo può fare valere la direttiva nei confronti dello Stato ( ma non di altri singoli ) .

**Le nuove direttive di prodotto in esame sono certamente “ *incondizionate e sufficientemente precise* “ con la conseguenza che gli Operatori Economici - pur non essendo a ciò obbligati - devono ritenersi autorizzati ad adeguarsi anche in mancanza di attuazione entro i termini di legge .**



# ***Le nuove direttive di prodotto***

## **Il Rappresentante Autorizzato**

### **Nominato con atto scritto**

**( non delegabili le attività riservate al fabbricante quali produzione o redazione di documentazione tecnica )**

### **Deve avere almeno 3 compiti specifici :**

- Tenere a disposizione DoC**
- Informazioni ad autorità**
- Cooperare con autorità**

### **Delegabile marcatatura CE**

**Delegabile redazione e firma DoC ( ma NO Documentaz.ne Tecnica )**

**Delegabile funzione indirizzo unico punto di contatto UE**



## ***Le nuove direttive di prodotto***

### **Unico Punto di Contatto UE**

#### **RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO :**

**Può anche fungere da “ *unico punto di contatto* “ del Fabbricante , se tale incarico gli è delegato per iscritto . In tale caso , sarà l’ indirizzo del Rappresentante Autorizzato ad essere riportato sul prodotto quale unico punto in cui il Fabbricante può essere contattato .**



***Grazie per la Vostra attenzione !***



***Studio Avv. Maurizio Iorio***

Via Piccinni , 5 – 20131 Milano

E-mail: [avv.m.iorio@avvocatoiorio.it](mailto:avv.m.iorio@avvocatoiorio.it)

Posta certificata: [maurizio.iorio@milano.pecavvocati.it](mailto:maurizio.iorio@milano.pecavvocati.it)

Sito : [www.avvocatoiorio.it](http://www.avvocatoiorio.it)

Tel. +39(0)2 3659338 /+39 (0)2 84920755

Cell. +39 335132105 Skype maurizio8651

Fax. +39 (0)2 93661351



Avv. Maurizio Iorio ©  
[www.avvocatoiorio.it](http://www.avvocatoiorio.it)